

Codice A1610B

D.D. 17 novembre 2020, n. 649

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. COSTANZANA (VC) - Intervento: Demolizione di fabbricati ad uso ripostiglio e costruzione di nuovo locale deposito e di n. 2 silos, Cascina San Briccio n° 3 - Fg. IX map116 sub 6, Fg. IX map. 117 subb. 250, 251. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 649/A1610B/2020

DEL 17/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE,

ENERGIA

E

TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. COSTANZANA (VC) – Intervento: Demolizione di fabbricati ad uso ripostiglio e costruzione di nuovo locale deposito e di n. 2 silos, Cascina San Briccio n° 3 – Fg. IX map116 sub 6, Fg. IX map. 117 subb. 250, 251. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le

motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESP/819/2020A/A1600A

Rif. n. 75046/A1610B del 12/08/2020

Rif. n. 76120/A1610B del 20/08/2020

Rif. n. 76121/A1610B del 20/08/2020

Rif. n. 76339/A1610B del 21/08/2020

Rif. n. 77097/A1610B del 27/08/2020

Rif. n. 85287/A1610B del 22/09/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: COSTANZANA (VC)

Intervento: Demolizione di fabbricati ad uso ripostiglio e costruzione di nuovo locale deposito e di n. 2 silos, Cascina San Briccio n° 3 – Fg. IX map116 sub 6, Fg. I

Istanza: 

Esaminata l'istanza inviata in forma cartacea dall'Unione Coser Bassa Vercellese con nota prot. 1873 del 29/07/2020 e qui pervenuta in data 12/8/2020, prot. 75046, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione in formato digitale trasmessa dall'Unione, a seguito della richiesta degli uffici scriventi, in data 20/08/2020, con nota prot. n. 1998 del 20/08/2020 (n. 2 PEC) e in data 27/08/2020 con nota 2060 del 25/08/2020 a seguito di anomalie riscontrate nella trasmissione degli allegati,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

vista la documentazione integrativa inviata dall'Unione in data 18/09/2020, con nota prot. n. 2261, qui pervenuta in data 22/09/2020, prot. n. 85287,

preso atto che gli interventi andranno ad interessare il complesso rurale denominato Cascina San Briccio in comune di Costanzana, localizzato in posizione isolata a sud del centro abitato,

considerato che gli interventi previsti consistono nella demolizione all'interno della corte della cascina di n. 7 bassi ripostigli (in fregio al muro perimetrale in prossimità del fabbricato residenziale) al fine di poter realizzare un nuovo locale deposito (in muratura in blocchi di laterizio intonacati, pilastri in calcestruzzo armato e copertura con struttura in legno e manto in tegole di calcestruzzo); al contempo si prevede la realizzazione di n. 2 silos in acciaio di forma cilindrica su basamento in cemento armato che fungerà da fondazione, quasi completamente interrato, collocati all'esterno del complesso rurale lungo il perimetro sud-ovest;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Costanzana (VC) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi del c.1, lett. c) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (fascia spondale dei 150 metri del Torrente Marcova),

preso atto che gli interventi in oggetto non interferiscono con le caratteristiche di naturalità delle sponde vegetate del corso d'acqua,

preso atto che il complesso rurale, pur conservando l'antico impianto a corte chiusa e pur mantenendo valore testimoniale all'interno dell'ambito di pianura risicola considerato, è già stato modificato da interventi edilizi impropri per tipologie ed impiego di materiali,

preso atto che il locale deposito verrà realizzato, previa demolizione di manufatti in stato di degrado, e posizionato all'interno della corte addossato al muro perimetrale e pertanto non sarà visibile dall'esterno,

tenuto conto che, a seguito della richiesta del Settore scrivente, in prossimità dei nuovi silos è stata prevista la piantumazione di pioppi cipressini che consentiranno la mitigazione visiva dei silos stessi,


considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- si mettano a dimora ulteriori pioppi cipressini lungo la viabilità esterna e di accesso alla cascina, laddove la disponibilità proprietaria e gli utilizzi agricoli lo consentano, al fine di garantire una migliore integrazione visiva e valorizzazione del complesso rurale in continuità con l'ambito fluviale limitrofo;
- si impieghi per il deposito intonacatura a calce, mantenendo una coloritura chiara e neutra;
- per i silos si evitino finiture superficiali lucide e riflettenti.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

| N. progr. | Descrizione elaborato | Descrizione/Nomefile |
|-----------|---|--|
| 1 | <i>Progetto linea vita copertura</i> | COSTANZANA [REDACTED] LINEA_VITA-Model.pdf |
| 2 | <i>Relazione tecnica linea vita</i> | DPRG LineaVita_All1 Parte A b [REDACTED] df |
| 3 | <i>Dichiarazione di fattibilità strutturale</i> | modello 8.pdf |
| 4 | <i>Relazione di asseverazione</i> | Pdc relazione asseverazione.pdf |
| 5 | <i>Relazione tecnica descrittiva</i> | RT_Relazione Tecnica_def.pdf |
| 6 | <i>Tav. 1 Inquadramento generale</i> | tavola 1 - inquadramento generale.pdf |
| 7 | <i>Tav. 1.1 – Verifiche urbanistiche</i> | tavola 1.1 - calcoli urbanistici.pdf |
| 8 | <i>Tav. 2.1 – Planimetria stato di fatto</i> | tavola 2.1 - stato di fatto.pdf |
| 9 | <i>Tav. 2.2 – Planimetria di progetto</i> | tavola 2.2 - progetto.pdf |
| 10 | <i>Tav. 2.3 - Sovrapposizioni</i> | tavola 2.1 - confronto.pdf |
| 11 | <i>Tav. 3.1 – Prospetto silos</i> | tavola 2.1 – prospetto silos.pdf |
| 12 | <i>Tav. 3.2 – Prospetto deposito</i> | tavola 2.1 – prospetto fabbricato deposito.pdf |
| 13 | <i>Documentazione fotografica</i> | Tavola 4 – documentazione fotografica.pdf |
| 14 | <i>Relazione paesaggistica</i> | Relazione Paesaggistica.pdf |
| 15 | <i>Richiesta permesso di costruire</i> | 5Y29R9~Q |



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

| | | |
|----|---|---|
| 16 | <i>Conformità norme di igiene e sanitarie</i> | AT_Autocertificazione Igienico-sanitaria.pdf |
| 17 | <i>Lettera Trasmissione Unione Coser</i> | e-mail.pdf |
| 18 | <i>Trasmissione integrazioni</i> | lettera di risposta a richiesta di integrazioni.pdf |
| 19 | <i>Relazione tecnica integrativa</i> | RT_Relazione Tecnica_def .pdf |
| 20 | <i>Planimetria sistemazioni vegetazionali</i> | tav.2.2_int .pdf |
| 21 | <i>Prospetto sistemazioni vegetazionali</i> | tav. 3.2_int.pdf |

Il Funzionario Istruttore
Arch. Elisa Olivero

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



*Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara,

Regione Piemonte
Settore Territorio e Paesaggio

e p.c.:

All'Unione CO.SER. Bassa Vercellese
Al Comune di Costanzana (VC)

Prot. n. (vd. PEC di trasmissione)

Class. 34.43.04/283.1

OGGETTO:

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica

DESCRIZIONE: **COSTANZANA - (VC)**

Demolizione di fabbricati ad uso ripostiglio e costruzione di nuovo locale deposito e di n. 2 silos
Cascina San Briccio, 3 - Fg. IX mappale 116 sub. 6; Fg. IX mappale 117 subb. 250, 251

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 30/09/2020 – vs. prot. 88971 del 30/09/2020
protocollo entrata richiesta n. 11345 del 01/10/2020

RICHIEDENTE: ██████████ - Privato

PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.);
AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU BENI CULTURALI (Art. 21 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

TUTELA PAESAGGISTICA:

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

TUTELA ARCHEOLOGICA:

Si rappresenta che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio.

È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

per IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Antonella Ranaldi

I responsabili dell'istruttoria
arch. B. Cerrocchi/dott. F. Garanzini



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo